ASSORUP
c.f. 96547140580
p.iva 17117731004

A tutti gli associati

**Oggetto: Convocazione Assemblea straordinaria e ordinaria degli associati – approvazione nuovo statuto e rinnovo Consiglio Direttivo**

Gentile Associata/o,

ai sensi dello Statuto dell'**Associazione Nazionale dei Responsabili Unici del Progetto – ASSORUP**, La informo che è convocata in via telematica l'**Assemblea straordinaria e ordinaria degli associati** per il giorno 21 dicembre 2025, alle ore 22 in prima convocazione, e in **seconda convocazione per il giorno 22 dicembre ore 14**, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame ed approvazione del **nuovo statuto associativo** adeguato al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alla qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) – deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. **Rinnovo del Consiglio Direttivo**: determinazione del numero dei componenti, elezione dei membri e nomina del Presidente – deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. **Varie ed eventuali**.

La documentazione relativa al nuovo statuto proposto è allegata alla presente comunicazione. Eventuali osservazioni dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del 19 dicembre 2025.

La riunione si svolgerà con collegamento Zoom al seguente indirizzo
https://us06web.zoom.us/j/84025618462?pwd=jA2ZkunFEd9CVRTEnk0mXanMtaBhqf.1

Al momento dell'accesso dovrà identificarsi inserendo come nome utente il suo cognome, nome ed il codice associato. Accessi con utenze non identificabili non saranno ammessi alla riunione.

Certi della Sua partecipazione anche con l'occasione di scambiarci gli auguri per le prossime festività, porgiamo cordiali saluti.

Roma, 12 dicembre 2025

Il Presidente
Avv. Daniele Ricciardi

**STATUTO**

dell'"Associazione Nazionale dei Responsabili Unici del Progetto" (in breve: **ASSORUP**)

---

**Art. 1 – Denominazione, sede e durata**

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione denominata **"Associazione Nazionale dei Responsabili Unici del Progetto"**, in breve **"ASSORUP"**, quale Associazione di Promozione Sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS), priva di scopo di lucro.

L'Associazione, una volta iscritta nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), assume a tutti gli effetti la qualifica di APS.

La sede legale è in Roma, nel luogo indicato dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può istituire sedi secondarie, delegazioni o articolazioni territoriali secondo quanto previsto dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni.

---

**Art. 2 – Finalità e attività di interesse generale**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale una o più attività di interesse generale tra quelle indicate dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. f) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale;
- lett. g) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo formativo e alla promozione di competenze trasversali;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

In particolare, l'Associazione si propone di:

a) promuovere la cultura della legalità, della trasparenza, dell'imparzialità e della buona amministrazione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) favorire la crescita culturale e professionale dei soggetti che, a vario titolo, operano nel settore dei contratti pubblici – tra cui, in via esemplificativa, i Responsabili Unici del Progetto (RUP), i funzionari e dirigenti delle stazioni appaltanti, nonché altri operatori interessati – mediante attività di formazione, informazione e aggiornamento;
c) organizzare, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, corsi di formazione, seminari, convegni, workshop, master, scuole di alta formazione, anche accreditati presso Ordini o Pubbliche Amministrazioni, su tematiche attinenti alla contrattualistica pubblica, alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e alla digitalizzazione;
d) promuovere ricerche, studi, pubblicazioni, osservatori, banche dati, rapporti, newsletter, riviste o altri strumenti informativi su temi inerenti ai contratti pubblici, all'organizzazione amministrativa, alla legalità e all'efficienza dell'azione amministrativa;
e) collaborare con istituzioni, enti pubblici, università, centri di ricerca, associazioni e altri ETS per la realizzazione di progetti e iniziative di interesse generale nel settore dei contratti pubblici e della legalità;
f) svolgere attività di sensibilizzazione e divulgazione nei confronti della collettività su temi di interesse generale connessi alla corretta gestione dei contratti pubblici, anche mediante iniziative pubbliche, campagne informative, strumenti digitali e social media.
L'Associazione non ha natura di associazione professionale o di rappresentanza di categorie economiche, non svolge attività sindacale né di tutela di interessi economici o professionali degli associati, ma agisce esclusivamente per finalità di interesse generale a favore dei propri associati e di terzi, in coerenza con l'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

---

**Art. 3 – Attività diverse**

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 e successive modifiche.
A titolo esemplificativo, rientrano tra le attività diverse:

- l'erogazione di servizi di formazione e consulenza a pagamento a favore di soggetti non associati e non rientranti direttamente nelle attività di interesse generale;

- attività editoriali, di merchandising, di sponsorizzazione o promozione commerciale a favore di terzi;
- la vendita di pubblicazioni, materiale informativo o multimediale non rientrante direttamente nelle attività istituzionali.

Le attività diverse sono svolte nel rispetto dei parametri di secondarietà e strumentalità, in particolare con riguardo al rapporto tra i ricavi/proventi delle attività di interesse generale e quelli delle attività diverse, così come stabilito dal citato D.M. 19 maggio 2021.

---

**Art. 4 – Natura e disciplina fiscale**

L'Associazione svolge le attività di cui agli artt. 2 e 3 nel rispetto dei criteri di cui all'art. 79 del D.Lgs. 117/2017, potendo qualificarsi, a seconda dei ricavi conseguiti nei singoli periodi d'imposta, come ente non commerciale o commerciale ai fini fiscali.

L'Associazione potrà applicare, ricorrendone i presupposti, le disposizioni degli artt. 85, 86 e 80 del D.Lgs. 117/2017 e relative norme attuative.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono interamente destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale previste dal presente statuto o all'incremento del patrimonio dell'Associazione.

---

**Art. 5 – Associati**

Possono essere associati all'Associazione:

a) persone fisiche che operano o intendono operare, anche a titolo di studio o ricerca, nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

b) persone fisiche interessate alle finalità dell'Associazione e alla promozione della cultura della legalità, della trasparenza e della buona amministrazione;

c) enti del Terzo Settore, enti pubblici e privati, stazioni appaltanti e persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione.

L'ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo le modalità previste da eventuale regolamento interno.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri e partecipano alla vita associativa con diritto di voto, nel rispetto del principio di democraticità.

**Art. 6 – Diritti degli associati**

Ogni associato:

a) partecipa alle attività promosse dall'Associazione;

b) partecipa alle Assemblee e, se in regola con gli eventuali contributi associativi, ha diritto di voto;

c) può proporre iniziative, programmi, progetti da sottoporre agli organi associativi;

d) può eleggere ed essere eletto negli organi sociali, secondo le modalità previste dal presente statuto.

**Art. 7 – Doveri degli associati**

Gli associati sono tenuti a:

a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

b) collaborare alla realizzazione delle attività associative;

c) mantenere comportamenti coerenti con le finalità e i principi ispiratori dell'Associazione;

d) versare, se prevista, la quota associativa nella misura e secondo le modalità determinate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 8 – Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde per:

- recesso;
- esclusione;
- decesso della persona fisica o scioglimento dell'ente associato.

**Art. 9 – Recesso**

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione.

**Art. 10 – Esclusione e mancata restituzione della quota**

L'associato può essere escluso dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali:

- grave violazione dello statuto o dei regolamenti;
- comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione;

- attività contrarie all'immagine o agli interessi dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione è comunicato all'interessato, che può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 giorni.

In caso di recesso, esclusione o perdita della qualifica di associato, nessun rimborso è dovuto per le quote associative versate, né l'associato può vantare diritti sul patrimonio associativo.

---

**Art. 11 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- l'Organo di Controllo (ove obbligatorio o nominato);
- il Revisore legale dei conti (ove obbligatorio o nominato).

---

**Art. 12 – Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con gli eventuali contributi associativi.

L'Assemblea:

a) approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;

b) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, ove previsto, dell'Organo di Controllo e del Revisore legale;

c) determina gli indirizzi generali dell'attività associativa;

d) delibera sulle modifiche statutarie;

e) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

f) delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene mediante avviso scritto (anche a mezzo PEC o e-mail) contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, spedito almeno 8 giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo maggioranze diverse previste dal presente statuto o dalla legge.
Le riunioni possono svolgersi anche con mezzi di comunicazione a distanza, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento e di voto.

---

**Art. 13 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati.
Il Consiglio Direttivo:

- dura in carica quattro anni;
- è rieleggibile;
- elegge al proprio interno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo:
a) formula il programma annuale dell'Associazione in coerenza con gli indirizzi assembleari;
b) predispone il progetto di bilancio di esercizio (e, ove richiesto, il bilancio sociale) da sottoporre all'Assemblea;
c) delibera in ordine all'ammontare delle eventuali quote associative;
d) delibera sulle domande di ammissione ed esclusione degli associati;
e) istituisce eventuali commissioni, gruppi di lavoro o settori operativi, definendone compiti e responsabilità;
f) propone all'Assemblea eventuali regolamenti interni;
g) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione avviene con le modalità stabilite per l'Assemblea, con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive documentate sostenute per conto dell'Associazione.

---

**Art. 14 – Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;

d) in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Vicepresidenti, attribuendo loro specifiche deleghe.

---

**Art. 15 – Organo di Controllo e Revisore legale**

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 ovvero quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Può essere monocratico o collegiale.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e, ove previsto, sulla redazione del bilancio sociale.

Il Revisore legale o la società di revisione sono nominati nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ovvero quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, con compiti di revisione legale del bilancio.

---

**Art. 16 – Comitato tecnico-scientifico**

1. Il Comitato tecnico-scientifico è organo **consultivo** dell'Associazione, privo di poteri di rappresentanza legale e di gestione, con funzioni di supporto tecnico e scientifico alle attività di interesse generale di cui all'art. 2.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 19, scelti tra **professori universitari, ricercatori, dirigenti pubblici, professionisti ed esperti di comprovata competenza** nelle materie attinenti ai contratti pubblici, alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza amministrativa, alla gestione

dei procedimenti e, più in generale, alle finalità dell'Associazione. I componenti possono essere anche soggetti non associati.

3. I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, e durano in carica per un periodo pari a quello del Consiglio Direttivo stesso, salvo revoca motivata o dimissioni. Essi sono rieleggibili.
4. Il Comitato tecnico-scientifico:

   a) esprime pareri non vincolanti su programmi formativi, linee di ricerca, progetti e iniziative culturali ed approva i programmi del sistema di accreditamento gestito dalla SNA ai sensi del D.Lgs. 36/2023 smi;

   b) formula proposte al Consiglio Direttivo in ordine a temi di approfondimento, convenzioni con enti di ricerca, università e altri soggetti pubblici o privati;

   c) può validare, su richiesta del Consiglio Direttivo, i contenuti scientifici di corsi, master, pubblicazioni e linee guida predisposte dall'Associazione;

   d) può essere invitato a partecipare, tramite i propri componenti, a convegni, seminari, gruppi di lavoro e tavoli tecnici promossi dall'Associazione.
5. Le modalità di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico possono essere disciplinate da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.
6. Gli incarichi all'interno del Comitato tecnico-scientifico sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive documentate sostenute per conto dell'Associazione, nei limiti eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

---

**Art. 17 – Volontari e lavoratori**

L'Associazione si avvale in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto.

I volontari sono iscritti in un apposito registro dei volontari, tenuto dall'Associazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può avvalersi, nei limiti di legge, di lavoratori dipendenti o autonomi per esigenze organizzative e gestionali, nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

---

**Art. 18 – Strutture regionali e territoriali**

L'Associazione può articolare la propria struttura a livello regionale e/o territoriale, mediante la costituzione di sezioni o articolazioni locali, disciplinate da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto del presente statuto.

Le strutture regionali o territoriali:

a) rappresentano l'Associazione nel territorio di riferimento, secondo le deleghe ricevute;

b) promuovono e coordinano le attività associative nel proprio ambito;

c) operano in conformità al presente statuto e ai regolamenti nazionali.

Le norme dei regolamenti territoriali in contrasto con il presente statuto sono inefficaci nei confronti dell'Associazione, degli associati e dei terzi.

---

**Art. 19 – Esercizio finanziario e bilancio**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio (e, se richiesto, il bilancio sociale) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e dei relativi decreti attuativi.

---

**Art. 20 – Risorse economiche e corrispettivi specifici**

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

a) quote associative, ove previste;

b) contributi pubblici e privati;

c) erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari;

d) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse;

e) ogni altra entrata compatibile con la natura di APS ETS.

Nello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione può richiedere agli associati e ai loro familiari conviventi corrispettivi specifici o contributi supplementari per la fruizione di determinati servizi o attività (quali, a titolo esemplificativo, corsi di formazione, eventi, materiali didattici), nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017 affinché i relativi proventi non assumano rilevanza commerciale ai fini delle imposte sui redditi.

---

**Art. 21 – Patrimonio e divieto di distribuzione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili, da eventuali partecipazioni e da ogni altro bene e diritto ricevuto o acquisito a qualsiasi titolo.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né possono chiederne la divisione in caso di scioglimento o di recesso.
È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

---

**Art. 22 – Responsabilità**

Per le obbligazioni assunte dall'Associazione risponde esclusivamente l'Associazione con il proprio patrimonio, salvo quanto previsto dalla legge per gli amministratori in caso di responsabilità personale.

---

**Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

---

**Art. 24 – Modifiche statutarie**

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo maggioranze più elevate eventualmente previste dalla legge.
Le modifiche statutarie eventualmente richieste dalla normativa vigente o dall'Ufficio RUNTS possono essere approvate dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima Assemblea utile.

---

**Art. 25 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), delle relative norme attuative e, in via residuale, del Codice Civile.